

Studio n. 283-2012/C

**La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012**

*Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 20 luglio 2012*

**Lo studio in sintesi (abstract)**

*Lo studio affronta la tematica del procedimento di formazione dell'inventario alla luce della riforma dell'art. 769 c.p.c., di cui alla legge n. 10 del 2012, diretta a consentire alla parte a ciò legittimata di scegliere direttamente il notaio che dovrà procedere alla formazione dell'inventario, quando non sono stati apposti i sigilli ed il notaio non è già stato designato dal defunto nel testamento, anziché dover necessariamente ricorrere a tal fine all'Autorità giudiziaria, così come accadeva in precedenza.*

*Previo inquadramento di questa innovazione legislativa nell'ambito della previgente disciplina dell'inventario, e delle relative categorie concettuali ormai consolidate, l'Autore, dopo essersi soffermato sulla ratio sottesa all'intervento del legislatore, affronta una pluralità di problematiche aperte da quest'ultimo, giungendo a ritenere che ci troviamo di fronte ad una riforma di portata ben più significativa di quanto potrebbe apparire a prima vista, se non altro in ragione:*

*a) dell'ambito di applicazione della stessa, non circoscritto al solo inventario dei beni ereditari ma bensì esteso a tutte le ipotesi di inventario ordinato dalla legge assoggettate alle "forme giudiziali" di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.;*

*b) della peculiarità della figura di inventario introdotta nel nostro ordinamento, stante la possibilità di prescindere dalla delega dell'Autorità giudiziaria con riferimento ad un inventario comunque assoggettato alle "forme giudiziali" di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., cui è, peraltro, inscindibilmente legata la difficoltà di inquadramento dello stesso rispetto alla tradizionale contrapposizione fra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale; un inventario che però, secondo l'A., indipendentemente dalla qualificazione adottata, ha la medesima efficacia probatoria dell'inventario delegato dall'autorità giudiziaria, dal quale differisce, invece, sotto il profilo "soggettivo", non essendo in tal caso il notaio qualificabile come ausiliario del giudice (art. 68 c.p.c.) e non essendo, dunque, neanche applicabile la relativa normativa;*

*c) delle ricadute di ordine sistematico, non tanto e non solo con specifico riferimento alla tematica dell'inventario (sub specie, in particolare, di rapporti fra inventariazione e sigillazione, nonché di tenuta di pregressi indirizzi dottrinali e giurisprudenziali ormai consolidati), quanto soprattutto, in via più generale, con riferimento a quella della competenza del notaio in tema di atti non negoziali (ivi compresi i verbali di constatazione).*

\*\*\*

**Sommario:** 1. Premessa; 2. Il procedimento di formazione dell'inventario e le varie tipologie di inventario; 3. La riforma dell'art. 769 c.p.c. ad opera del legislatore di cui alla legge n. 10 del 2012: rilevanza e profili problematici; 4. Segue: ratio (e possibili inconvenienti); 5. Segue: ambito di applicazione; 6. Segue: peculiarità della nuova figura di inventario ed efficacia probatoria; 7. Segue: legittimazione alla richiesta dell'inventario ed alla scelta del notaio; 8. Segue: ricadute di ordine sistematico; 9. Conclusioni.

\*\*\*

### **1. Premessa**

Il legislatore è di recente intervenuto, con la legge n. 10 del 17 febbraio 2012, sulla previsione di cui all'art. 769 c.p.c., al quale, dopo il terzo comma, è stato aggiunto un nuovo comma.

Così che, a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta legge (ossia dal 21 febbraio 2012), il testo dell'art. 769 c.p.c. (libro quarto, capo terzo: Dell'inventario), rubricato «Istanza», è il seguente:

«L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.

L'istanza si propone con ricorso nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

Il tribunale provvede con decreto.

*Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte».*

La norma, per la sola ipotesi in cui non siano già stati apposti i sigilli, mira evidentemente a far venir meno la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria (nella specie il tribunale) per la scelta e la conseguente nomina del notaio destinato a procedere alla formazione dell'inventario dei beni ereditari. Così facendo, il legislatore va, evidentemente, ben oltre l'ipotesi, già contemplata dal primo comma dell'art. 769 c.p.c., del notaio designato direttamente dal defunto, in relazione alla quale si ritiene che «la nomina giudiziale assolve unicamente allo scopo di investire il già designato notaio delle funzioni» <sup>(1)</sup>.

L'innovazione non è, in realtà, di poco momento e al fine di coglierne appieno la portata si impone, o quanto meno è opportuno, soffermarsi preliminarmente, sia pur sinteticamente, sulla previsione normativa nel cui ambito la stessa va ad inserirsi e, in via più generale, sul procedimento di formazione dell'inventario e sulle varie possibili tipologie di inventario.

Giova, peraltro, sin d'ora segnalare come quella prevista dal legislatore è una *mera possibilità* e non una necessità, nel senso che la lettera della norma è chiarissima nel senso di prevedere la possibilità di scelta del notaio direttamente ad opera della parte (ove non siano stati apposti i sigilli ed il notaio non sia stato designato dal defunto nel testamento) quale mera alternativa alla nomina del notaio da parte del tribunale, che resta, dunque, anche dopo l'intervento del legislatore in esame, una strada pienamente percorribile dai soggetti a ciò legittimati anche nelle ipotesi in cui non siano stati apposti i sigilli ed il notaio non sia stato designato dal defunto nel testamento. Ed anzi, nelle ipotesi di dubbia applicabilità della nuova disposizione legislativa in esame – che, come vedremo di qui a breve, comunque non mancano (con un tasso di problematicità più o meno accentuato, a seconda dei casi) –, il ricorso alla nomina del notaio da parte dell'autorità giudiziaria potrebbe rappresentare, prudentemente, la via da preferire in una primissima fase di applicazione della stessa.

Al contempo, deve ritenersi che l'operatività, in concreto, della nuova disposizione in esame, conformemente allo spirito di semplificazione dell'*iter* procedimentale di formazione dell'inventario che gli è proprio, non può essere subordinata alla sussistenza di una sorta di "certificazione" in ordine alla mancata apposizione dei sigilli su tutti i beni da inventariare, dovendosi piuttosto ritenere che il notaio richiesto di procedere alla formazione di un inventario direttamente dalla parte a ciò legittimata, ben possa iniziare l'inventario ove non abbia notizia della intervenuta apposizione di sigilli sui beni da inventariare, dovendosi però arrestare, affinché possa essere adito il competente Tribunale, ove constati o abbia comunque notizia, durante lo svolgimento delle operazioni di inventario, che uno o più beni da inventariare costituiscano invece oggetto di sigillazione. <sup>(2)</sup>.

## **2. Il procedimento di formazione dell'inventario e le varie tipologie di inventario.**

L'espressione "inventario", sia pur diversamente utilizzata e definita in dottrina nel corso del tempo <sup>(3)</sup>, suole per lo più indicare «un complesso di atti che ha la funzione di accertare la composizione di un patrimonio» e che «consiste nell'individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio è composto, e nell'elencazione di esse in un apposito documento, detto "processo verbale d'inventario" (o semplicemente "inventario")» <sup>(4)</sup>.

A detto significato, in una prospettiva (non più circoscritta al diritto sostanziale ma che guarda anche al diritto) processuale, se ne affianca un altro fondamentale legato al procedimento di formazione dell'inventario, posto che «l'inventario può essere considerato come atto, come documento e come attività-procedimento (cosiddetta inventariazione)» <sup>(5)</sup>.

L'inventario è, anzitutto, un «atto di accertamento, nel senso che colui che provvede all'inventario accerta che esistono in un determinato luogo e in un determinato tempo, determinate cose», anche se «questo accertamento non ha carattere di giudizio (se non accessorio, quando sia accompagnato dalla stima) ma di descrizione: descrizione di cose *inventae*, cioè trovate, quindi sotto questo aspetto anche atto dichiarativo dell'invenzione» <sup>(6)</sup>.

Il procedimento di formazione dell'inventario è disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 769 ss. del codice di procedura civile.

Per quanto, infatti, dette disposizioni disciplinino in via diretta la formazione dell'inventario dei beni ereditari, trovano applicazione, di regola, ben al di là di questa ipotesi, stante il disposto di cui all'art. 777 c.p.c., il quale, reca "applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario" e prevede testualmente che: «le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori».

In conformità al suddetto dettato normativo, la dottrina ritiene che la disciplina dell'inventario in materia di apertura di successioni abbia «un carattere generale» <sup>(7)</sup>, nel senso che gli artt. 769 ss. c.p.c. «disciplinano, in via diretta, la formazione dell'inventario dei beni ereditari ma trovano applicazione, di regola, ad ogni altra ipotesi in cui l'inventario sia ordinato dalla legge» <sup>(8)</sup>.

Si ritiene, più in dettaglio, che, avuto riguardo al codice civile, detto procedimento venga, in particolare, in rilievo nelle ipotesi di cui agli articoli: 52 (immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente); 64 (immissione nel possesso a seguito della dichiarazione di morte presunta); 70 (successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza); 72 (successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta); 484 (accettazione con il beneficio di inventario); 485 (chiamato all'eredità che è nel possesso di beni); 487 (chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni); 488 (dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria); 529 (obblighi del curatore dell'eredità); 705 (inventario dei beni devoluti a minori, assenti, interdetti o persone giuridiche ad opera dell'esecutore testamentario); 1002 e 2561 (usufrutto e usufrutto d'azienda) <sup>(9)</sup>.

Restano, invece, fuori le previsioni del codice civile che disciplinano l'inventario dei beni dei minori (artt. 362 ss. c.c.), stante l'espressa esclusione di cui al citato art. 777 c.p.c. E, secondo parte della dottrina, restano altresì fuori, non solo gli inventari che debbono essere eseguiti dagli imprenditori commerciali (artt. 2214, 1° comma, e 2215 cod. civ.), ma anche quelli che devono redigere i liquidatori, insieme con gli amministratori, in caso di liquidazione di società (art. 2277 cod. civ.) <sup>(10)</sup>.

Una specifica disciplina è prevista dalla legge fallimentare (artt. 87 e 172 l. fall.) per l'inventario dei beni del fallito e per quello del debitore ammesso al concordato preventivo <sup>(11)</sup>.

Il procedimento di cui si discute si compone fondamentalmente di due fasi:

1) la prima, finalizzata ad ottenere il provvedimento che autorizza l'inventario (che inizia con la proposizione della relativa istanza al tribunale competente e che si conclude con la emissione del relativo provvedimento);

2) la seconda, diretta a dare esecuzione al provvedimento che autorizza la redazione dell'inventario, da parte del cancelliere del tribunale ovvero del notaio nominato dal giudice o designato dal testatore <sup>(12)</sup>.

Con riferimento a questa seconda ed ultima fase, si ritiene, in particolare, che il notaio, nello svolgimento dell'attività di inventariazione delegatagli dal giudice – che trova, peraltro, un suo riferimento normativo espresso anche nella legge notarile <sup>(13)</sup> -, operi quale suo ausiliario, con conseguente applicazione delle relative disposizioni di cui all'art. 68 c.p.c. <sup>(14)</sup>.

Detto procedimento non disciplina, ovviamente, tutte le ipotesi di inventario conosciute dal nostro ordinamento, ma bensì il solo inventario cd. *giudiziale*, ossia quello «obbligatorio in tutti i casi in cui è ordinato dalla legge, ... la cui efficacia probatoria è quella ex art. 2700 c.c.» e cui «si riferisce l'art. 1, n. 4 l. not., nel qualificare l'atto come delegato da parte dell'autorità giudiziaria» <sup>(15)</sup>, rispetto al quale la dottrina distingue il cd. inventario *stragiudiziale* <sup>(16)</sup>, che può, a sua volta, venire in rilievo nelle possibili forme dell'inventario stragiudiziale *semplice* o dell'inventario stragiudiziale *in contraddittorio* <sup>(17)</sup>: «semplice (cioè redatto dallo stesso titolare del patrimonio: ad es., l'inventario degli imprenditori commerciali) o in contraddittorio fra gli interessati (ad es., tra locatore e locatario)» <sup>(18)</sup>, in relazione ai quali la competenza notarile, ove il notaio venga richiesto di ricevere atti di questo tipo, «non può fondarsi sull'art. 1, n. 4 l. not. (che si riferisce ... ai soli inventari giudiziali), mentre può semmai essere ricondotta alla problematica in tema di verbali di constatazione, anche per ciò che attiene alla sua efficacia probatoria» <sup>(19)</sup>.

Non sempre, peraltro, la riconduzione di una determinata ipotesi di inventario nell'ambito dell'una o dell'altra delle due tipologie di inventario (giudiziale e stragiudiziale) appena più sopra indicate è agevole.

E' quanto accade, in particolare, per l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza, il quale, oltre ad essere fatto oggetto di previsioni codicistiche (quali gli artt. 1840 e 1841 cod. civ.), è stato diversamente disciplinato nel corso del tempo da una pluralità di norme fiscali (quali, l'art. 82 R.D. n. 3270/1923, l'art. 49, c. 5, D.P.R. n. 637/1972 e l'art. 48, comma 6, d.lgs. n. 346/1990 <sup>(20)</sup>) la cui originaria formulazione, e la cui (prima) modificazione ad opera dell'art. 49, c. 5, D.P.R. n. 637/1972, avevano sollevato una serie di problematiche, ivi compresa quella della natura

dell'inventario, posto che era discusso, tanto in dottrina che in giurisprudenza, se il verbale dovesse essere necessariamente ricevuto da un notaio e, per tale ipotesi, se questo dovesse essere delegato dall'autorità giudiziaria. E solo con il tempo, tanto in dottrina che in giurisprudenza, si è progressivamente affermata l'impostazione secondo la quale nella specie non sarebbe necessaria la preventiva delega da parte dell'autorità giudiziaria, rientrando piuttosto la sua redazione nell'ambito della competenza generale del notaio <sup>(21)</sup>. Ciò, fondamentalmente, in ragione di una interpretazione, a monte, della formula di cui all'art. 777 c.p.c. (secondo cui la disciplina dell'inventario giudiziario dettata dagli artt. 769 ss. si applica «a ogni inventario ordinato dalla legge») come riferita non ad ogni ipotesi di inventario comunque previsto da una disposizione di legge ma soltanto a quelle fattispecie nelle quali la disciplina normativa comporti che l'inventario debba essere redatto nella "forma giudiziale" di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. <sup>(22)</sup>.

Detta impostazione è stata, poi, in qualche modo "avallata" anche dal legislatore, il quale, nel modificare il citato art. 49, c. 5, del D.P.R. n. 637/1972 con l'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 346/1990, ha espressamente previsto, in quest'ultima norma, la competenza del notaio a redigere l'inventario di cui si discute, con conseguente esclusione della necessità di una preventiva delega da parte dell'autorità giudiziaria <sup>(23)</sup>.

### ***3 La riforma dell'art. 769 c.p.c. ad opera del legislatore di cui alla legge n. 10 del 2012: rilevanza e profili problematici.***

Il sia pur sintetico quadro di riferimento appena più sopra delineato consente di comprendere agevolmente come, per un verso, la portata dell'intervento legislativo in esame non va sottovalutata e, per altro verso, non è priva di profili problematici, da sciogliere, evidentemente, in via interpretativa.

Sotto il *primo profilo*, basti in prima battuta evidenziare come la significativa portata dell'intervento legislativo in esame emerge con nettezza solo ove si consideri:

a) sotto il profilo quantitativo, come, in ragione della – già evidenziata - portata di carattere generale del procedimento di formazione dell'inventario in materia di apertura delle successioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. (quale modello di riferimento, di regola, per «ogni inventario ordinato dalla legge», così come testualmente previsto dall'art. 777 c.p.c., che fa «salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori»), la novità introdotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 769 c.p.c. ben può interessare, quanto meno astrattamente, un numero di ipotesi ben più elevato del solo inventario dei beni ereditari specificamente disciplinato da questa norma;

b) sotto il profilo qualitativo, come, in ragione di quanto in precedenza evidenziato in ordine alle differenti possibili tipologie/classificazioni di inventario, la novità introdotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 769 c.p.c. finisce per incidere sul "tipo" di inventario posto in essere dal notaio, quanto meno *sub specie* di inventario posto in essere in forza di delega dell'autorità giudiziaria ovvero di incarico della parte a ciò legittimata; e dunque, quanto meno (anche) sul conseguente ruolo svolto dal notaio, *sub specie*, nel primo caso, di (notaio e) ausiliario del giudice e, nel secondo caso, (solo) di notaio.

Sotto il *secondo profilo*, basti in prima battuta evidenziare come, la novità introdotta dal legislatore impone di chiedersi:

1) quale sia l'ambito di applicazione della stessa, e dunque, per intendersi, se possa trovare applicazione al di là della ipotesi dell'inventario dei beni ereditari specificamente disciplinata dall'art. 769 c.p.c.; e, per l'ipotesi in cui si dia una soluzione positiva a questo primo quesito, quali siano queste ipotesi;

2) quali siano gli eventuali (ulteriori) elementi differenziali fra il verbale di inventario redatto dal notaio, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 769 c.p.c., su delega del tribunale e quello redatto dal notaio, ai sensi di quanto ora disposto dall'ultimo comma dell'art. 769 c.p.c., su richiesta della parte a ciò legittimata (al di là di quanto già evidenziato in ordine alla qualifica o meno del notaio in termini di ausiliario del giudice);

3) se vi siano, e se del caso quali siano, le ricadute sistematiche della introduzione di una previsione normativa quale quella in esame nell'ambito del nostro ordinamento.

#### **4. Segue: ratio (e possibili inconvenienti).**

La *ratio* dell'intervento normativo in esame sembrerebbe essere quella di semplificare l'*iter* procedimentale di formazione dell'inventario, sotto il profilo della individuazione del notaio destinato ad effettuarlo, sgravando al contempo l'autorità giudiziaria, non solo – come già avveniva in passato – dal compimento della (più) gravosa attività di inventario - in forza della possibilità, per l'appunto, di delegarla ad un notaio -, ma anche della prodromica (e meno gravosa) attività di individuazione e nomina del notaio che dovrà procedere allo svolgimento della stessa.

Il tutto, evidentemente, nell'ambito di un contesto, quale quello in esame, in cui ci troviamo dinanzi ad un'attività il cui compimento il legislatore può, in base a valutazioni di mera opportunità, attribuire all'autorità giudiziaria ma non è in ciò assolutamente necessitato dal dettato costituzionale, così come accede invece, ovviamente, per quelle differenti attività che la nostra Carte costituzionale vuole siano necessariamente riservate alla magistratura <sup>(24)</sup>.

A conferma della correttezza di quanto ritenuto, si consideri come, già in passato, in dottrina non è mancato chi ha ritenuto che la *ratio* della previsione di cui all'art. 769 c.p.c., nella parte in cui consente al giudice di scegliere il notaio cui delegare il compimento delle attività di inventario, non risiede, come invece comunemente si afferma <sup>(25)</sup>, nella esigenza di assicurare l'imparzialità dell'accertamento – che, a bene vedere, è già assicurata dalle peculiari caratteristiche proprie della figura professionale destinataria della delega, qual è quella del (pubblico ufficiale) notaio -, ma bensì esclusivamente nella esigenza di «sollevare l'ufficio giudiziario da un'incombenza alquanto gravosa» <sup>(26)</sup>.

La mera possibilità, dunque, e non la necessità – come accadeva, invece, prima della riforma in esame - che alla scelta del notaio incaricato a redigere l'inventario proceda il giudice non va assolutamente a contrastare (non solo con il dettato costituzionale, ma anche) con la *ratio* sottesa alla previsione di cui all'art. 769 c.p.c., né ad inficiare l'imparzialità del soggetto chiamato a svolgere l'attività di inventario.

Anche se, giova evidenziarlo, la scelta del legislatore non è comunque priva di inconvenienti, posto che, per l'effetto, in tutte le ipotesi in cui vi siano più soggetti legittimati ad assumere l'iniziativa aumenta il rischio – comunque già esistente anche *ante* riforma <sup>(27)</sup> - che più notai siano contemporaneamente incaricati a redigere il medesimo inventario. E, dunque, anche il connesso rischio di doversi confrontare con le problematiche – più o meno complesse, a seconda dei casi - legate al verificarsi di una situazione di questo tipo (quale, a titolo meramente esemplificativo, quella della “unicità dell'inventario” <sup>(28)</sup>), nell'ambito, peraltro, di un rinnovato contesto normativo che non prevede più come necessitata la delega dell'autorità giudiziaria e, dunque, neanche il connesso ruolo di ausiliario del giudice in capo al notaio delegato al compimento delle attività di inventariazione <sup>(29)</sup>.

##### **5. Segue: *ambito di applicazione.***

Quanto all'ambito di applicazione della innovazione legislativa in esame, varie sono, a ben vedere, le problematiche da sciogliere onde poter addivenire ad una delimitazione degli esatti confini dello stesso.

Si tratta, infatti, anzitutto di chiedersi se detta innovazione legislativa trovi applicazione solo con riferimento all'inventario dei beni ereditari, cui la norma fa testualmente riferimento, ovvero anche con riferimento ad altre ipotesi e, se del caso, quali.

E qui, a ben vedere, varie sono le vie astrattamente percorribili, posto che, muovendosi in una prospettiva tendente ad estendere l'ambito di applicazione del nuovo art. 769, ult. comma,



c.p.c. al di là del solo inventario dei beni ereditari, potrebbe ritenersi che lo stesso trovi applicazione con riferimento a:

a) ogni inventario ordinato dalla legge;

b) i soli inventari ordinati dalla legge assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.;

c) solo taluni degli inventari ordinati dalla legge assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., in ragione, più che altro, di eventuali peculiarità che gli siano proprie (se del caso tali da renderli “incompatibili” con il nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c.).

La lettera della nuova disposizione introdotta dal legislatore (chiaramente riferita all’inventario di beni ereditari) indubbiamente depone in favore di una interpretazione restrittiva, ma la suddetta *ratio*, alla stessa sottesa, unitamente alla previsione di carattere generale – già in precedenza richiamata – di cui all’art. 777 c.p.c., inducono, piuttosto, a propendere per una interpretazione estensiva ed a ritenere, più precisamente, che ci troviamo di fronte ad una norma dotata di una potenzialità espansiva che va ben al di là del solo inventario di beni ereditari, finendo per ricomprendere, se non tutte le ipotesi di inventario ordinato dalla legge, quelle di queste ipotesi – che sono, poi, la stragrande maggioranza – assoggettate, ex art. 777 c.p.c., alle forme giudiziali dell’inventario di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.

Occorre infatti ricordare, a tal proposito, che, conformemente a quanto ritenuto da una parte della dottrina, «l’inventario ordinato dalla legge ... non è necessariamente un inventario giudiziale»<sup>(30)</sup>, posto che «vi sono casi di inventario ordinati dalla legge ai quali non sono affatto, o non sono sempre, applicabili le disposizioni degli artt. 769 ss. c.p.c.»<sup>(31)</sup>, per cui: 1) l’espressione «inventario ordinato dalla legge» non può essere intesa in un significato, amplissimo, tale da ricomprendere qualunque inventario ordinato dalla legge senza alcuna eccezione; 2) la previsione di cui all’art. 777 c.p.c. non può essere intesa, a sua volta, nel senso che le prescrizioni di cui agli artt. 769 ss c.p.c. debbano trovare applicazione in tutte le ipotesi di inventari ordinati dalla legge, ma bensì nel senso che le disposizioni del codice di procedura civile «si applicano *necessariamente* solo agli inventari ordinati dalla legge che *devono* essere redatti in forma giudiziale»<sup>(32)</sup>.

Delle varie possibili letture estensive dell’ambito di applicazione della previsione normativa in esame, in precedenza indicate, la più corretta sembrerebbe essere, dunque, quella di cui *sub b)*, non sussistendo al contempo, quanto meno ad una prima lettura, ipotesi di inventario ordinato dalla legge assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 769 ss c.p.c. che si atteggiino in modo tale da ritenere “incompatibile” con la relativa disciplina la nomina del notaio direttamente ad opera della parte nelle ipotesi di cui al nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c.

A titolo meramente esemplificativo rientra, dunque, nell’ambito di applicazione della nuova disposizione in esame la redazione dell’inventario, «nelle forme prescritte dal codice di procedura

civile», di cui all'art. 484 cod. civ. (accettazione col beneficio d'inventario), nonché quello di cui agli artt. 485 (chiamato all'eredità che è nel possesso di beni), 487 (chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni) e 488 (dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria). Altrettanto dicasi, sempre in via meramente esemplificativa, per la formazione dell'inventario che deve precedere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni nelle ipotesi di assenza (art. 52 cod. civ.) e di morte presunta (art. 64 cod. civ.); quello da effettuarsi in ipotesi di successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza (art. 70 cod. civ.) o della quale è stata dichiarata la morte presunta (art. 72 cod. civ.); quello cui è tenuto a procedere il curatore dell'eredità giacente (artt. 529 e 531 cod. civ.); quello cui è tenuto l'usufruttuario (art. 1002 cod. civ. e, per l'azienda, 2651 cod. civ.).

Non rientra, invece, nell'ambito di applicazione della disposizione in esame l'inventario che deve far redigere l'esecutore testamentario quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, stante la necessità di procedere preventivamente in tali ipotesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 705 c.p.c., alla apposizione dei sigilli. Anche se, anche in tal caso, potrebbe residuare uno spazio di operatività del art. 769, ult. comma, c.p.c. ove si ritenga, come fa una parte della dottrina<sup>(33)</sup>, che, al di fuori dei suddetti casi, in cui è fatto obbligo all'esecutore testamentario di far apporre i sigilli e far redigere l'inventario, sarebbe comunque in facoltà di quest'ultimo far ricorso alle suddette procedure, e, dunque, per quanto qui interessa, anche di far redigere un inventario senza procedere preventivamente all'apposizione dei sigilli.

Non rientrano indubbiamente nell'ambito di applicazione della nuova disposizione normativa in esame, stante quanto testualmente disposto dall'art. 777 c.p.c., «le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori» (art. 777 c.p.c.). Anche se, giova evidenziarlo, questa previsione codicistica non vale comunque ad escludere *in toto* l'operatività del nuovo ultimo comma dell'art. 769 c.p.c. in presenza di minori, posto che l'esclusione di cui sopra ha ad oggetto la sola peculiare ipotesi dell'apertura della tutela e, dunque, dell'inventario dei beni del minore cui deve procedere il tutore conformemente al disposto di cui agli artt. 362 ss. cod. civ.<sup>(34)</sup>. Con la conseguenza che resta, dunque, salva l'operatività del nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c. in ipotesi quali, a titolo meramente esemplificativo, quella dell'inventario di beni fatti oggetto di accettazione con beneficio di inventario da parte del minore.

Il legislatore del 2012, con l'intervento in esame, ha dunque inteso introdurre, con riferimento alle ipotesi in precedenza indicate (e non solo con riferimento all'inventario di beni ereditari), una figura di inventario che, seppur assoggettato alle previsioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., può prescindere – in talune ipotesi - dalla nomina del notaio da parte dell'autorità giudiziaria.

Giova, peraltro, precisare, al fine di meglio delimitare i confini del nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c., come la ritenuta applicabilità di quest'ultimo anche al di là della specifica ipotesi dell'inventario dei beni ereditari, che ne costituisce l'oggetto più immediato, non vale comunque a superare la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte quelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto dalla legge per finalità differenti dalla scelta/nomina del notaio incaricato di procedere al compimento delle attività di inventariazione.

A titolo meramente esemplificativo, e per intendersi, la ritenuta applicabilità dell'innovazione legislativa in esame anche in tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario <sup>(35)</sup> non vale comunque a consentire il superamento del dettato normativo di cui all'art. 485 cod. civ. nella parte in cui, per l'ipotesi di mancato completamento dell'inventario da parte del chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione <sup>(36)</sup>, impone a quest'ultimo di adire l'autorità giudiziaria (tribunale del luogo in cui si è aperta la successione) ove intenda usufruire di una proroga per il completamento dell'incarico – così evitando di essere considerato erede puro e semplice - <sup>(37)</sup>.

La mera possibilità, e non più necessità, di ricorrere all'autorità giudiziaria rimane, dunque, esclusivamente circoscritta alla scelta/nomina del notaio delegato alla formazione dell'inventario, risultando insuperabile, sul punto, la lettera del nuovo ultimo comma dell'art. 769 c.p.c.

Ciò induce a ritenere che rimangono del pari escluse dall'ambito di applicazione della nuova disposizione in esame anche ipotesi quali quella di cui all'art. 1841 cod. civ. <sup>(38)</sup>, in tema di apertura forzata di cassette di sicurezza, ove il ricorso all'autorità giudiziaria presuppone una valutazione da parte di quest'ultima che va ben al di là della scelta/nomina del notaio che dovrà procedere alla formazione dell'inventario. In tal caso, infatti, il tribunale, su richiesta della banca, può autorizzare l'apertura della cassetta che «si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune»; e il tribunale può altresì «dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese».

Analogamente sembrerebbe doversi concludere con riferimento all'ipotesi, sia pur più problematica, della apertura della cassetta di sicurezza di cui all'art. 1840, 2° comma, c.c., in forza del quale «in caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria». Detta ipotesi, infatti, in quanto imprescindibilmente legata alla morte dell'intestatario, potrebbe essere configurata come una sorta di "inventario parziale" di eredità, per l'effetto recuperando, a monte, l'astratta riconducibilità della stessa nell'alveo dell'inventario dei beni ereditari di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.,

ma residuerebbe comunque l'ostacolo, alla applicazione del nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c., rappresentato dal dettato normativo di cui all'art. 1840, secondo comma, cod. civ., il quale sembrerebbe rimettere all'autorità giudiziaria una valutazione, prodromica rispetto ai provvedimenti da adottare, che va al di là della mera scelta/nomina del notaio incaricato a procedere alla formazione dell'inventario <sup>(39)</sup>.

Residua, infine, con riferimento all'ambito di applicazione del nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c. un ultimo profilo problematico meritevole anch'esso di attenzione, legato, in tal caso, alla previsione di cui all'art. 772 c.p.c. nella parte in cui prevede che, ove le persone che hanno diritto di assistere all'inventario non hanno la residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all'inventario, «in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli» <sup>(40)</sup>.

Per tale ipotesi, infatti, occorre chiedersi se, nonostante l'intervento della novità legislativa in esame, sia ancora indispensabile il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina del "secondo notaio" o se, piuttosto, nonostante l'ancora attuale lettera del citato art. 772 c.p.c. (che continua testualmente a richiedere, per la nomina, il «decreto del giudice»), possa comunque prescindere, proprio facendo leva sul nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c.

Si tratta, in altri termini, di chiedersi se ci troviamo di fronte ad mero difetto di coordinamento normativo imputabile al legislatore della riforma del 2012 o se, piuttosto, volutamente la previsione di cui all'art. 772 c.p.c. non è stata fatta oggetto di modifica, da parte di quest'ultimo, in quanto supportata da una *ratio*, o comunque da profili caratterizzanti, differenti da quelli di cui all'art. 769 c.p.c.

E qui, trattandosi, a ben vedere, non della scelta/nomina del notaio incaricato di procedere alla formazione dell'inventario, ma della scelta/nomina del notaio incaricato di rappresentare le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all'inventario, è quanto meno dubbio che si possa relegare la mancata modifica dell'art. 772 c.p.c. a mero difetto di coordinamento/dimenticanza del legislatore del 2012, aprendo, conseguentemente, alla possibilità della scelta/nomina direttamente ad opera della parte (nella specie, che ha chiesto l'inventario) anche del "secondo notaio".

E' il caso, peraltro, di segnalare, a tal proposito, come la portata della suddetta problematica, che comunque permane, è destinata in qualche modo a ridimensionarsi qualora si acceda a quell'impostazione dottrinale che ritiene, a monte, che la previsione di cui all'art. 772 c.p.c. non trovi applicazione, e non debba dunque procedersi alla nomina del "secondo notaio", qualora l'ufficiale procedente ritenga di inviare direttamente l'avviso alla residenza o al domicilio

reali delle persone interessate, venendo per l'effetto comunque salvaguardata quella che è la *ratio* sottesa alla previsione normativa in esame <sup>(41)</sup>.

#### **6. Segue: peculiarità della nuova figura di inventario ed efficacia probatoria.**

La nuova disposizione introdotta dal legislatore, quale che sia la sua portata applicativa, impone comunque, per come formulata, di interrogarsi sulla "natura" dell'inventario dalla stessa disciplinato, posto che, a ben vedere, rispetto alle tradizionali figure di inventario ne emerge una nuova, o quanto meno indubbiamente peculiare.

L'assoluta peculiarità dell'ipotesi in esame, rispetto a quelle preesistenti, è di tutta evidenza, dato che, per la prima volta, ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di inventario che, seppur soggetto alle previsioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., può prescindere, in determinate ipotesi (rappresentate, nella specie, dai casi in cui non si sia già proceduto all'apposizione dei sigilli ed il notaio non sia stato già designato dal defunto nel testamento), dalla nomina dell'autorità giudiziaria.

Detta peculiarità impone evidentemente di interrogarsi in ordine alla effettiva portata della stessa, e dunque, più specificamente, in ordine al se si tratti di una peculiarità tale da giustificare la creazione di una nuova categoria di inventario o se, piuttosto, non sia tale da inficiare la riconducibilità comunque in una delle due tradizionali categorie dell'inventario giudiziale e di quello stragiudiziale.

E qui, ovviamente, il discorso si sposta, ai fini della individuazione della risposta da dare al quesito posto, sulla delimitazione dei tratti essenziali e caratterizzanti delle due contrapposte figure appena più sopra richiamate.

Se assumiamo, infatti, a dato caratterizzante dell'inventario giudiziale (non la delega da parte dell'autorità giudiziaria ma) l'essere questo redatto secondo le forme e le modalità prescritte negli artt. 769-775 c.p.c., come fa una parte della dottrina <sup>(42)</sup>, il venir meno della delega dell'autorità giudiziaria non fa venir meno la natura di inventario giudiziale di un inventario, quale quello di cui si discute, che dovrà comunque essere redatto, per l'appunto, secondo le forme e le modalità prescritte negli artt. 769 ss. c.p.c.

Altra parte della dottrina, attribuisce, invece, maggior rilevanza qualificatoria alla "fonte" dell'inventario, ritenendo «la distinzione tra inventario *giudiziale* (o *dovuto*) e *stragiudiziale*» legata al fatto «che esso trovi la propria fonte in un ordine dell'autorità giudiziaria, o in un accordo intervenuto tra le parti, omettendo l'intervento del pubblico ufficiale» <sup>(43)</sup>.

Questa prospettiva induce, evidentemente, ad escludere che l'inventario in esame possa essere qualificato come inventario giudiziale, dato che manca (o quanto meno potrebbe mancare) la delega dell'autorità giudiziaria ed impone, conseguentemente, di interrogarsi in ordine alla

possibilità di qualificarlo come inventario stragiudiziale ovvero, per l'ipotesi in cui ciò non sia possibile, in ordine alla necessità di individuare un terzo ed autonomo genere di inventario.

Quanto alla possibilità di qualificarlo come inventario stragiudiziale, questa va senz'altro esclusa ove si acceda all'impostazione, da ultimo riferita, secondo la quale detta figura sarebbe caratterizzata (oltre che dalla suddetta assenza di delega da parte dell'autorità giudiziaria) dal previo accordo delle parti in ordine alla redazione dell'inventario e dalla autonoma redazione dello stesso ad opera delle stesse (senza l'intervento, dunque, del pubblico ufficiale) <sup>(44)</sup>.

Ma una piena riconducibilità alla tipologia dell'inventario stragiudiziale è del pari da escludersi anche ove si acceda alla differente impostazione di fondo tendente a ricondurre nell'ambito di questa categoria anche gli inventari redatti (non su delega dell'autorità giudiziaria ma) su incarico delle parti a ciò interessate nella forma (non della scrittura privata, se del caso autenticata dal notaio, ma) dell'atto pubblico notarile <sup>(45)</sup>, talvolta qualificati «inventari stragiudiziali in forma pubblica» <sup>(46)</sup> o «inventari volontari» o «inventari per atto pubblico notarile non giudiziale» <sup>(47)</sup>.

Nel caso di specie, infatti, pur mancando la delega dell'autorità giudiziaria, ci troviamo comunque di fronte ad un inventario soggetto alle previsioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.

In definitiva, pertanto, a rigore non ci troviamo di fronte né ad una ipotesi di inventario giudiziale né ad una ipotesi di inventario stragiudiziale, così come tradizionalmente intesi in dottrina.

Si potrebbe ritenere, ampliando il perimetro delle suddette categorie concettuali, che ci troviamo di fronte ad una *peculiare ipotesi di inventario giudiziale o di inventario stragiudiziale*, per i motivi in precedenza evidenziati, *oppure* non resta che concludere che il legislatore, con l'intervento in esame, ha inteso creare un terzo ed autonomo genere di inventario (che potremmo qualificare *inventario giudiziale volontario o non delegato*).

Ma, quale che sia la qualificazione ritenuta più corretta (ossia inventario giudiziale o inventario stragiudiziale ovvero, ancora, inventario giudiziale volontario o non delegato), ciò che preme maggiormente evidenziare è che ci troviamo comunque di fronte ad una ipotesi di inventario la cui efficacia probatoria è la medesima di quella redatta dal notaio delegato al compimento della suddetta attività da parte dell'autorità giudiziaria.

Nella specie, infatti, ci troviamo comunque di fronte ad un inventario redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio di una funzione che la legge gli attribuisce, in quanto tale, espressamente.

Non ha dunque neanche ragione di porsi, per intendersi, una problematica quale quella a tutt'oggi esistente con riferimento ai cd. verbali di constatazione <sup>(48)</sup>, in relazione ai quali è discussa non solo la possibilità per il notaio di procedere legittimamente alla stipulazione di un siffatto

verbale, in assenza di una previsione normativa espressa che a ciò lo legittimi con riferimento ad un singolo caso di specie, ma anche, ove si ammetta in via generale detta possibilità, la relativa efficacia probatoria, posto che solo parte della dottrina gli riconosce l'efficacia probatoria propria dell'atto pubblico di cui all'art. 2700 c.c. in forza della riconduzione, a monte, di tale attività nell'ambito della competenza notarile cd. primaria di cui all'art. 1, primo comma, della legge notarile.<sup>(49)</sup>

Nella specie, ciò che muta, a ben vedere, è (non l'efficacia probatoria del processo verbale di inventario redatto dal notaio ma) la sola qualificazione soggettiva del soggetto che procede allo svolgimento delle attività connesse alla redazione dell'inventario, che è (solo) quella di notaio e non (anche) quella di ausiliario del giudice, così come accade, invece, in presenza di una delega al compimento di tali attività da parte dell'autorità giudiziaria. Circostanza, quest'ultima, giova evidenziarlo, non priva di conseguenze, posto che solo in presenza di delega dell'autorità giudiziaria potrà applicarsi la normativa sugli ausiliari del giudice (art. 68 c.p.c.) – ivi compresa quella sulla liquidazione del compenso (artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c.) -<sup>(50)</sup>. Ma non tale, comunque, da determinare (anche) un mutamento della qualificazione del verbale d'inventario, se si accede alla tesi che lo ritiene comunque qualificabile come inventario giudiziario (se del caso *sui generis*, stante l'assenza di una delega dell'autorità giudiziaria), e, soprattutto, quale che sia la tesi cui si acceda sul piano qualificatorio, della efficacia probatoria propria dello stesso.

Sotto il profilo dell'efficacia probatoria non si avrà, dunque, alcuna differenza fra il verbale di inventario redatto dal notaio in qualità di delegato dell'autorità giudiziaria e quello redatto dal notaio incaricato direttamente dalla parte che assume l'iniziativa, ai sensi di quanto ora disposto dall'ultimo comma dell'art. 769 c.p.c.

In definitiva, per intendersi, a fronte dell'intervento legislativo in esame potrebbe anche abbandonarsi, sul piano qualificatorio, la suddetta contrapposizione tradizionale fra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale, ovvero ritenere che il legislatore abbia introdotto un *tertium genus* di inventario, la cui unica peculiarità risiederebbe però nella possibilità di prescindere dalla delega dell'autorità giudiziaria e nella qualificazione soggettiva del soggetto che vi procede (eventualmente "solo" notaio e non anche ausiliario del giudice), posto che si tratta, comunque, di un inventario da redigersi secondo le forme e le modalità di cui agli artt. 769 ss. e la cui efficacia probatoria è quella propria dell'atto pubblico di cui all'art. 2700 c.c.

Per cui, conformemente a quanto ha avuto modo di evidenziare la dottrina nell'occuparsi del (processo verbale di) inventario redatto dal cancelliere o da un notaio, «esso fa piena prova, fino a querela di falso, degli atti che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, delle dichiarazioni a lui rese dai presenti, dell'esistenza dei beni e dei documenti inventariati e dell'esattezza della loro

descrizione», mentre, invece, «non hanno ... la stessa efficacia i giudizi da lui espressi con riguardo al valore o allo stato di conservazione dei beni» ed «è chiaro che l'atto non prova la veridicità del contenuto delle scritture inventariate, né di quello delle dichiarazioni rese all'ufficiale dagli interessati e da lui verbalizzate» <sup>(51)</sup>.

### **7. Segue: legittimazione alla richiesta dell'inventario ed alla scelta del notaio.**

Quanto all'individuazione dei soggetti che, ai sensi di quanto previsto dal nuovo ultimo comma dell'art. 769 c.p.c., possono assumere l'iniziativa per la formazione dell'inventario, dando incarico «direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte», pare corretto ritenere che, *nella sostanza*, resti valido il *criterio di fondo* sinora utilizzato <sup>(52)</sup> al fine di individuare i soggetti legittimati ad attivare il procedimento giudiziale di formazione dell'inventario, tendente a ricorrere all'interesse ad agire di cui all'art. 100 del codice di procedura civile <sup>(53)</sup>.

Un criterio in forza del quale si è ritenuto, in via esemplificativa, che «legittimati a chiedere la formazione dell'inventario sono coloro che possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (art. 50 c.c.) e del presunto morto (art. 64 c.c.); l'adottante (art. 302 c.c.) e il tutore (art. 362 c.c.); l'usufruttuario e (o) il proprietario quando non si è fatto ricorso all'inventario stragiudiziale (art. 1002 c.c.); nelle ipotesi di apertura delle successioni (art. 769 c.p.c.), tutti coloro che possono richiedere la rimozione dei sigilli, cioè l'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione e i creditori (art. 763 in relazione all'art. 753 c.p.c.); il curatore fallimentare (art. 87 l. fall.)» <sup>(54)</sup>.

Più in dettaglio, con riferimento alla previsione di cui all'art. 769 c.p.c., si è ritenuto che la legittimazione alla proposizione dell'istanza spetta, non solo «a coloro che hanno diritto a richiedere la rimozione dei sigilli e cioè all'esecutore testamentario, i successori, i creditori ed il pubblico ministero nei casi previsti dall'art. 754 cod. proc. civ.», ma anche a «tutti coloro che possono avere diritto alla successione», mentre, all'inverso, la richiesta non potrebbe essere avanzata «da coloro che solo coabitavano col defunto o che al momento della morte erano addette al suo servizio» <sup>(55)</sup>.

### **8. Segue: ricadute di ordine sistematico.**

L'importanza dell'intervento legislativo in esame si coglie appieno ove si guardi, infine, anche alle ricadute di ordine sistematico di cui lo stesso, a ben vedere, non è privo.

A) Rapporti fra inventariazione e sigillazione.



Una prima ricaduta di ordine sistematico, di più circoscritta portata, può cogliersi, infatti, anzitutto con riferimento ai “rapporti” fra inventariazione e sigillazione, nel senso che, l’introduzione del nuovo ultimo comma dell’art. 769 c.p.c., per come formulato – nella parte in cui circoscrive la possibilità di prescindere dalla delega dell’autorità giudiziaria (consentendo alla parte che ne assume l’iniziativa di chiedere l’inventario «direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte») alla sola ipotesi in cui «non sono stati apposti i sigilli» -, vale definitivamente a sgombrare il campo da ogni possibile dubbio in ordine alla insussistenza di un rapporto di necessaria consequenzialità fra apposizione di sigilli ed inventario, il quale, conformemente all’impostazione assolutamente prevalente <sup>(56)</sup>, si atteggia, dunque, in termini di istituto autonomo rispetto all’apposizione di sigilli.

B) Competenza notarile in tema di inventario (cd. volontario per atto pubblico) e di verbali di constatazione.

Quella appena più sopra indicata non è l’unica ricaduta di ordine sistematico, né tanto meno quella di maggiore rilevanza.

Una ricaduta, di più ampia portata ed ancor più significativa, può cogliersi infatti, a ben vedere, con riferimento alla competenza notarile.

Sin da epoca ormai risalente, si contendono il campo sul punto due impostazioni contrapposte, fondamentalmente legate ad una differente lettura dell’art. 1 legge notarile.

Secondo una prima impostazione, dalla formulazione dell’art. 1 l. not. (e più in particolare dalla formulazione, per un verso del primo comma, nella parte in cui definisce i notai come «pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito ...», e, per altro verso del secondo comma, nella parte in cui esordisce con l’espressione «ai notai è concessa anche la facoltà di ...») discenderebbe il principio di carattere generale secondo il quale il notaio, mentre avrebbe una competenza di carattere generale a ricevere atti negoziali, potrebbe, invece, ricevere atti non negoziali nei soli casi in cui sia espressamente autorizzato dalla legge <sup>(57)</sup>.

Secondo una seconda e differente impostazione di fondo, il notaio possiederebbe, invece, proprio in forza del disposto di cui all’art. 1 l. not. (la cui elencazione analitica, contenuta nel secondo comma, non avrebbe lo scopo di indicare in modo tassativo le competenze notarili in tema di atti non negoziali, ma soltanto quello di sgombrare il campo da ogni dubbio in ordine alla competenza del notaio a ricevere anche tali atti) e di cui dell’art. 1 r.d.l. n. 1666 del 1937, unitamente a quello di cui all’art. 2699 c.c. (ed in via più generale alle norme codicistiche che ricollegano la pubblica fede all’atto pubblico, le quali non mirerebbero ad individuare la

competenza del notaio, ma la darebbero per presupposta), una competenza di carattere generale a ricevere tanto atti negoziali che atti non negoziali <sup>(58)</sup>.

La prima impostazione, per quanto qui maggiormente interessa, finisce per circoscrivere la competenza del notaio (anche) in tema di inventari (ritenendosi che il notaio, al di fuori delle ipotesi di inventari delegati dall'autorità giudiziaria, possa redigere altri inventari – cd. volontari per atto pubblico - solo in presenza di espressa norma di legge che a ciò lo abiliti con riferimento al singolo caso di specie) e, in via più generale, di verbali di constatazione (ritenendosi che il notaio possa riceverli nei soli casi in cui previsioni normative espresse lo abilitino a ciò con riferimento a specifiche fattispecie) <sup>(59)</sup>.

La seconda impostazione, all'opposto, amplia la competenza del notaio (anche) in tema di inventari (ritenendosi che il notaio, al di fuori delle ipotesi di inventari delegati dall'autorità giudiziaria, possa redigere altri inventari – cd. volontari per atto pubblico – anche in assenza di espressa norma di legge che a ciò lo abiliti con riferimento al singolo caso di specie) e, in via più generale, di verbali di constatazione (ritenendosi che il notaio possa riceverli, anche in tal caso, in assenza di espressa norma di legge che a ciò lo abiliti con riferimento al singolo caso di specie).

Ciò posto, l'introduzione di una disposizione quale quella in esame, peraltro nell'ambito di una norma del codice di procedura civile – qual è l'art. 769 – che ha una portata di carattere generale in tema di inventari (e non circoscritta al solo inventario dei beni ereditari), sembra decisamente deporre in favore di quest'ultima impostazione e, in via più generale, della tesi che tende ad estendere la competenza notarile in tema di atti non negoziali (ivi compresi i verbali di constatazione <sup>(60)</sup>).

Per effetto della novità normativa in esame, infatti, non sarà più possibile ricondurre tutti gli inventari di cui all'art. 769 c.p.c. nell'ambito della previsione di cui all'art. 1, secondo comma, n. 4 lett. b), posto che questa previsione ha ad oggetto la concessione ai notai (anche) della «facoltà di: ... 4) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria: ... b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'articolo 866 del Codice di procedura civile <sup>(61)</sup> ...»; e nel caso di specie, per effetto del nuovo ultimo comma dell'art. 769 c.p.c. – introdotto dal legislatore del 2012 -, ben possono venire in rilievo anche inventari non delegati dall'autorità giudiziaria.

Ciò significa che, dette ipotesi, che fuoriescono inevitabilmente dall'art. 1, secondo comma, n. 4 lett. b), non potranno non trovare spazio, a livello di fondamento normativo della relativa competenza notarile, nella previsione di carattere generale di cui all'art. 1, primo comma, della legge notarile.

Il che significa al contempo, a ben vedere, con riferimento, in via più generale, alla competenza del notaio, che, rispetto al passato, risulta ancor più difficilmente sostenibile che la

previsione di carattere generale di cui all'art. 1, primo comma, della legge notarile abbia ad oggetto i soli atti negoziali, e non anche gli atti non negoziali. Mentre ne esce, all'opposto, significativamente rafforzata la contrapposta impostazione tendente ad estendere la competenza del notaio in tema di atti a contenuto non negoziale, siano essi inventari cd. volontari <sup>(62)</sup> o, in via più generale, verbali di constatazione <sup>(63)</sup>.

In altri termini, a differenza di quanto accadeva in passato, ormai esistono, senza più alcuna ombra di dubbio, numerose (e non isolate) ipotesi di inventario redatto da notaio che prescindono dalla delega dell'autorità giudiziaria e che trovano, peraltro, la loro collocazione (non in singole previsioni specifiche ma) in una previsione di carattere generale del codice di procedura civile in tema di (procedimento di) inventario. E detta circostanza non può non avere delle ripercussioni, per i motivi in precedenza evidenziati, (anche) sull'interpretazione dell'art. 1 della legge notarile e sulla competenza del notaio da questo disciplinata.

#### C) Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali consolidati.

Non è, infine, da escludersi che l'introduzione di una previsione normativa quale quella in esame determini delle ricadute di ordine sistematico anche sotto il profilo degli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali sinora consolidati.

Il riferimento è, in particolare, a quell'indirizzo giurisprudenziale <sup>(64)</sup>, recepito dalla dottrina <sup>(65)</sup>, secondo il quale il verbale di inventario redatto da un notaio non delegato dall'autorità giudiziaria, né designato dal *de cuius*, sarebbe affetto da nullità.

Per effetto della introduzione, infatti, della possibilità – sia pur solo in ipotesi di mancata apposizione dei sigilli – di procedere alla redazione di inventario pur in mancanza di delega da parte dell'autorità giudiziaria, viene meno quanto meno uno dei presupposti fondanti di tale assunto, ossia la «tassatività della previsione normativa relativa ai soggetti autorizzati a redigere l'inventario» <sup>(66)</sup>.

### **9. Conclusioni.**

In definitiva possiamo affermare che il legislatore di cui alla recente legge n. 10 del 2012, nell'intervenire sulla previsione di cui all'art. 769 c.p.c. – aggiungendovi un ultimo comma –, ha in realtà posto in essere un intervento ben più significativo di quanto potrebbe apparire a prima vista.

Muovendosi con il chiaro intento di semplificare l'*iter* procedimentale di formazione dell'inventario, sotto il profilo della individuazione del notaio destinato ad effettuarlo, sgravando al contempo l'autorità giudiziaria anche da tale incombenza (oltre che – come già accadeva in

passato – da quella, ancor più gravosa, della formazione dell’inventario, delegandola, per l’appunto, ad un notaio), il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una previsione:

a) il cui ambito di applicazione non è circoscritto al solo inventario dei beni ereditari ma che è, piuttosto, destinata a trovare applicazione in tutte le ipotesi di inventario ordinato dalla legge assoggettate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 777 c.p.c., alle forme giudiziali dell’inventario di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.;

b) avente ad oggetto una figura di inventario del tutto peculiare (in quanto, seppur assoggettata alle forme giudiziali dell’inventario di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., può prescindere – in talune ipotesi – dalla delega dell’autorità giudiziaria), di difficile collocazione rispetto alla tradizionale rigida contrapposizione fra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale, che conserva, però, indipendentemente dalla qualificazione adottata, la medesima efficacia probatoria dell’inventario delegato dall’autorità giudiziaria, rispetto al quale una significativa differenza può cogliersi, invece, sotto il profilo soggettivo, posto che solo in presenza di delega dell’autorità giudiziaria il notaio incaricato a procedere alla redazione dell’inventario sarà qualificabile (anche) come ausiliario del giudice (oltre che come notaio), con conseguente applicabilità, solo in tal caso, della normativa sugli ausiliari del giudice (art. 68 c.p.c.) – ivi compresa quella sulla liquidazione del compenso (artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c.) -;

c) non priva di ricadute di ordine sistematico, non tanto e non solo con specifico riferimento alla tematica dell’inventario – che ne costituisce l’oggetto più immediato – (*sub specie*, in particolare, di rapporti fra inventariazione e sigillazione, nonché di tenuta di pregressi indirizzi dottrinali e giurisprudenziali ormai consolidati), ma anche, in via più generale, con riferimento alla competenza del notaio in tema di atti non negoziali (ivi compresi, non solo i cd. inventari volontari per atto pubblico, ma anche i verbali di constatazione).

*Ernesto Fabiani*

- 
- 1) Così CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all’apertura della successione* in BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, V. *La successione mortis causa nel diritto processuale civile, fallimentare, del lavoro, internazionale privato, penale, processuale penale, tributario*, Milano, 2009, 83; nonché, nella dottrina più risalente, già in tal senso SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, Milano, 1971, 81. Sul rapporto con la previsione di cui all’art. 1 della legge notarile cfr. FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del notariato*, II, Roma, 1974, 703 secondo i quali «ancorché limitata alla apertura delle successioni, in base a questa norma la designazione testamentaria sembrerebbe rendere inutile la nomina da parte del pretore, in parziale difformità con quanto dispone la legge notarile, che invece afferma come indispensabile la delegazione dell’autorità giudiziaria».
  - 2) In tal caso, peraltro, sarebbe opportuno, se non altro al fine di salvaguardare l’unicità dell’inventario, che la scelta/nomina dell’autorità giudiziaria ricadesse proprio sul medesimo notaio che, su incarico di parte, ha già dato inizio alle operazioni di inventariazione.

- 3) Ossia quale «atto solenne, accertante l'entità e la consistenza del patrimonio di una persona, sia fisica che giuridica» (così OLIVIERI, voce *Inventario*, in *Dig. It.*, XIII, pt. II, 1901-1904, 241 ss.); o quale «atto pubblico che ha lo scopo di accertare lo stato e la qualità di un complesso di beni, a garanzia degli aventi diritto sui medesimi» (così PERONACI, voce *Inventario*, in *Enc. giur. it.*, VIII, pt. II, 1913, 976 ss.); o, ancora, quale «documento pubblico redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale, nel quale sono elencati determinati beni costituenti un patrimonio o situati in un determinato luogo» (così CASU, voce *Inventario (in genere)*, in FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del notariato*, cit., 702); o, infine, quale «atto ... ove s'elencano e si descrivono i singoli beni (mobili o immobili, ovvero gli uni e gli altri), in modo da consentire un'esatta visuale dell'entità patrimoniale» (così SCUTO, voce *Inventario (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, 1963, 3 ss. la cui definizione è fondamentalmente ripresa anche da CEA, voce *Successione. V) Apertura delle successioni – dir. proc. civ.*, in *Enc. giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993, 8). Ma sul punto, da ultimo, cfr. altresì CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 79 secondo il quale «l'inventario è l'atto solenne nel quale viene accertata l'entità e la consistenza del patrimonio di una persona fisica o giuridica; esso consiste in un atto unilaterale (verbale) redatto da un notaio o dal cancelliere nel quale sono elencati e descritti i singoli beni mobili e immobili». Su talune delle definizioni appena più sopra richiamate cfr. altresì COMUNALE, voce *Inventario (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 632.
- 4) Così CATTANEO, voce *Inventario*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., X, Torino, 1993, 155.
- 5) Così COMUNALE, *Inventario*, cit., 635.
- 6) Così SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, cit., 79 secondo il quale «nella fattispecie più genuina, quella che la legge contempla, l'inventario è atto unilaterale, compiuto essenzialmente da un pubblico ufficiale. L'inventario compiuto da un privato o non ha nessun valore, o ha un valore di indizio, in casi particolari (es. l'inventario fatto dal *de cuius* nel testamento), o ha un valore interno, come quello dei pubblici uffici, o è un inventario prescritto dalla legge a chi esercita certe professioni (es. imprenditori commerciali), con la rilevanza che la legge stessa vi attribuisce. Vi può essere un inventario convenzionale, nel qual caso esso ha il contenuto e il valore di reciproche confessioni».
- 7) Così SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, cit., 85; ma vedi anche ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, 584.
- 8) Così, nella più recente dottrina, GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2437; ma vedi anche ID., op. cit., 2443.
- 9) Cfr. per tutti sul punto: ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, cit., 584; CATTANEO, *Inventario*, cit., 157-158; COMUNALE, *Inventario*, cit., 636; CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 79-80; CEA, *Successione*, cit., 11-12; GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2443 la quale, fra le varie ipotesi, richiama anche quella dell'inventario, in tema di adozione, di cui all'art. 49 l. n. 184/83; MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile, 2. Riti differenziati di cognizione*, t. II, Padova, 2002, 1528.
- 10) Così CATTANEO, *Inventario*, cit., 158 secondo il quale «le norme ad essi applicabili non prevedono infatti alcun provvedimento giudiziale, né prescrivono il ministero di un cancelliere o di un notaio [se non per la bollatura e la vidimazione dei libri ...]. Inoltre è diversamente regolato il contenuto dell'inventario, che, ai sensi dell'art. 2217 c.c., deve chiudersi con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite». Diversamente ritiene che trovino applicazione le disposizioni di cui al codice di procedura civile anche con riferimento all'inventario delle imprese commerciali di cui all'art. 2217: CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 79-80.
- 11) Per i beni del fallito, peraltro, la relativa disciplina è stata fatta oggetto di riforma ad opera del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in forza del quale l'art. 87 prevede che: «il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve tempo possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale». Al contempo, il successivo art. 87-bis detta una specifica disciplina per i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili e per i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Sul punto cfr. CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 82 testo e nota 205.
- 12) Cfr. per tutti sul punto: COMUNALE, *Inventario*, cit., 637; CEA, *Successione*, cit., 9; CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 83 ss.

- 13)** Il riferimento è all'art. 1, secondo comma, n. 4 lett. b) della legge notarile, in forza del quale: «ai notai è concessa anche la facoltà di: ... 4) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria: ...b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'articolo 866 del Codice di procedura civile [corrispondente all'art. 769 del c.p.c. vigente], salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere».
- 14)** Così CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 83; ma nel senso che il notaio delegato dal giudice al compimento delle attività di inventariazione sia qualificabile come «ausiliario del giudice» cfr. altresì, fra gli altri: ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, cit., 581; GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2438. E in giurisprudenza cfr. per tutte, con riferimento all'assolvimento dei compiti inerenti all'accettazione beneficiata: Cass. 29 maggio 1976, n. 1953 in *Foro it.*, 1977, I, 487 ss. e *Giur. it.*, 1977, I, 1, 2256; nonché, in epoca più recente, Cass. 24 luglio 2000, n. 9648 (in *Riv. not.*, 2000, 1505 e in *Famiglia e dir.* 2001, 405 con nota Astuni) secondo la quale «il notaio, nell'assolvimento dei compiti inerenti ad un'accettazione di eredità con beneficio d'inventario, opera quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicché la sua eventuale designazione da parte dell'erede accettante con beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e proprio conferimento di incarico professionale». In via più generale sulla funzione (processuale) del notaio in ipotesi di delega dell'autorità giudiziaria cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti, nella dottrina più risalente: DONA', voce *Notariato e archivi notarili*, in *Nuovo Dig. It.*, VIII, Torino, 1939, spec. 1094 ss.; VOCINO, *La funzione processuale del notaio*, in *Riv. not.*, 1956, 1 ss.; e in quella più recente: E. FABIANI, *Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata*, in *Riv. dir. civ.*, II, 131 ss. Sulla figura dell'ausiliare del giudice cfr. per tutti: CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 464; DE MARINI, voce *Ausiliari del giudice*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 308 ss.; VELLANI, voce *Ausiliari del giudice*, in *Noviss. Dig. It.*, I, Torino, 1964, 1542 ss.; LUPO, voce *Ausiliari del giudice*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, 1988, 1 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.
- 15)** Così BOERO, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, Torino, 1993, 42.
- 16)** La cui qualificazione non è pacifica in dottrina, posto che secondo taluno ci troveremmo di fronte ad un negozio giuridico dichiarativo diretto all'individuazione dell'effettiva consistenza patrimoniale (cfr. SCUTO, *Inventario (diritto vigente)*, cit., 4), mentre secondo altri si tratterebbe, piuttosto, di una dichiarazione di scienza, obbligata di regola quanto all'emanazione e sempre quanto al contenuto, che dovrebbe essere veritiero (cfr. COMUNALE, *Inventario (dir. priv.)*, cit., 642).
- 17)** Il procedimento di formazione dell'inventario stragiudiziale, a differenza di quello dell'inventario giudiziale che trova una sua disciplina di carattere generale negli artt. 769 ss. c.p.c., non è disciplinato in via generale dal legislatore, il quale si limita, in tal caso, a prevedere una specifica disciplina solo in talune ipotesi (quale, ad esempio, quella di cui all'art. 2217 cod. civ. per l'inventario dell'imprenditore commerciale).
- 18)** Così BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit. 42; ma vedi anche, più ampiamente, COMUNALE, *Inventario*, cit., 636 il quale pone in rilievo come «nei casi in cui non è richiesta la forma giudiziale, l'inventario può essere redatto in contraddittorio o per atto pubblico o, talora, dallo stesso titolare del patrimonio (cosiddetto inventario semplice). Si ha inventario in contraddittorio (nella forma della scrittura privata) quando la individuazione e la descrizione dei beni sono effettuate d'accordo dagli stessi interessati: il proprietario e l'usufruttuario; il locatore e il locatario; il mutuante e il mutuatario per i beni da ipotecare e da sottoporre a pegno; il depositante e il depositario; gli amministratori di società e i liquidatori; il debitore e il creditori nel concordato amichevole mediante cessione dei beni, ecc. Il contraddittorio in tali casi conferisce all'inventario una maggiore attendibilità, in quanto la contestazione di non veridicità da parte di uno dei soggetti che ha concorso a redigerlo è resa più difficile anche su un piano probatorio».
- 19)** Così BOERO, *La legge notarile commentata*, cit. 42.
- 20)** Sui "rapporti" fra l'art. 48 del d.lgs. n. 346/1990 e la previsione codicistica di cui all'art. 1841 cod. civ. cfr. per tutti FRIEDMANN, *Art. 48 D.lgs. n. 346/1990. Apertura forzata di cassetta di sicurezza*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 2/2003, 571 ss.
- 21)** Cfr. per tutti in tal senso in giurisprudenza: Trib. Monza, decreto 19 marzo 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 2972 ss.; Trib. Mantova 15 ottobre 1983, in *Foro it.*, Rep. 1985, voce *Contratti bancari*, n. 17; Trib. Ferrara 24 dicembre 1982, in *Riv. not.*, 1983, 159 ss.; *contra* Trib. Napoli 5 aprile 1984, in *Dir. e giur.* 1984, 567; App. Napoli 2 dicembre 1981, in *Dir. e giur.*, 1983, 161 ss.; Trib. Napoli 4 maggio 1981, in *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Successioni (imposta)*, n. 35; Pret. Napoli 25 maggio 1978, in *Foro it.*, Rep. 1979, voce *Notaio*, n. 10. In dottrina cfr. per tutti nel senso di cui posizione prevalente indicata nel testo: CASU, *Apertura di cassette di sicurezza*, Studio approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato in *Notiziario Cons. Naz. Not.*, 1982, 3 (mentre il precedente parere del C.N.N., pubblicato in *Vita not.*, 1973, 1100 era nel senso della necessità della delega del pretore solo nel caso in cui non fosse presente il funzionario dell'amministrazione giudiziaria); GIRINO, *Le funzioni del notaio*, in *Riv. not.*, 1983, 1081; PROTETTI'-DI ZENZO, *La legge notarile*, 1987, 67; DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, in *Vita not.*, 1984, 1353; ID, *La*

- forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, in *Dir. e giur.*, 1983, 162; PAJARDI, *Parere*, in *Rassegna* di P. CARUSI, in *Il notaio*, 1963, 62; MORELLO, *Ipotesi di lavoro in materia di verbali di cassette di sicurezza*, *Il Notaro*, 1973, 103; MIGLIORI, *La «memoria» del consiglio nazionale e la sicurezza delle cassette*, in *Il Notaro*, 1974, 45.
- 22)** Sulle possibili ipotesi di inventari imposti dalla legge per i quali è pacificamente ammessa la forma stragiudiziale cfr. DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1353 ss; ID, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 162 ss.
- 23)** Cfr. per tutti sul punto: Pret. Torino, 21 marzo 1991 in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1993, II, 473 ss. ed ivi anche la nota di MONTEDORO, *L'apertura delle cassette di sicurezza tra autonomia privata, interesse fiscale e controllo giurisdizionale*; nonché BOERO, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, in *Riv. not.*, 1996, 717 ss.
- 24)** Cfr. per tutti sul punto PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, 664 ss.
- 25)** Cfr. per tutti in tal senso PUGLIESE, *Usufrutto, uso e abitazione* in *Trattato di diritto civile* diretto da Vassalli, Torino, 1972, 455.
- 26)** Così DE RUBERTIS, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 167 nell'evidenziare, a conferma di detto assunto, come «ciò è chiaramente dimostrato dal fatto che, per l'inventario di eredità, l'a. 769 c.p.c. esclude la delegazione dell'autorità giudiziaria quando il notaio sia stato designato dal defunto con testamento e cioè da una persona che non è affatto disinteressata perché potrebbe avere interesse a favorire i suoi eredi in danno dei creditori dell'eredità, che poi sono i suoi creditori»; ma vedi anche ID., *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1359-1360.
- 27)** Cfr. per tutti sul punto DORIA, *Necessaria unicità dell'inventario nella successione beneficiata*, in *Giur. it.*, 2010, 2073 ss. il quale pone in rilievo, a tal proposito, come: «l'unicità dell'eventuale designazione del cancelliere discende dalla natura e dall'organizzazione stessa dell'ufficio, per modo che è impossibile anche solo ipotizzare una pluralità di cancellieri che procedano al medesimo inventario. L'eventualità di una pluralità di notai, invece, potrebbe verificarsi in due casi: nell'ipotesi in cui con più ricorsi al medesimo Tribunale competente per territorio vengano designati più di essi per l'erezione dell'inventario ... ovvero nel caso in cui, astrattamente non impossibile, vi sia stata ad esempio la nomina di un notaio da parte del Tribunale del luogo dell'aperta successione e, magari, anche da parte di altro giudice, sia pure incompetente, ma la cui designazione è da ritenersi ugualmente efficace qualora l'inventario sia redatto nelle forme e termini di legge, ovvero, ancora, designato dal *de cuius* nel testamento».
- 28)** A tal proposito si è in particolare ritenuto, con riferimento alla redazione dell'inventario nella successione beneficiata, che «l'inventario debba essere omnicomprensivo, nel senso che esso debba comprendere l'interezza dei beni del *de cuius*, il suo intero patrimonio, non potendosi immaginare un inventario limitato ad una parte sola dei beni, diversamente snaturandosene la funzione stessa» (così DORIA, *Necessaria unicità dell'inventario nella successione beneficiata*, cit., 2075).
- 29)** Si consideri, a tal proposito, come secondo taluna dottrina la *ratio* sottesa alla previsione di cui all'art. 769 c.p.c., nella parte in cui incardina presso l'autorità giudiziaria la competenza a delegare un notaio alla redazione dell'inventario, risiederebbe proprio nella esigenza di «assicurare la sorveglianza da parte della magistratura affinché non si verificano ipotesi di duplicazioni e, allorquando esse dovessero verificarsi, essa possa ... assicurare tempestivamente la rimozione del conflitto». E ciò, anche in ragione del fatto «che, nell'esercizio di queste funzioni, il notaio opera come un ausiliario del giudice, esercita funzioni delegate; è cioè sempre il giudice che presiede e sorveglia lo svolgimento dell'intera procedura» (così DORIA, *Necessaria unicità dell'inventario nella successione beneficiata*, cit., 2076).
- 30)** Così DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1357.
- 31)** Così DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1357 il quale cita, in particolare, «due casi: quello dell'inventario dell'imprenditore (art. 2217 c.c.) e quello dell'inventario dell'usufruttuario (art. 1002, 2° co., c.c.)», trattandosi «in entrambi i casi di inventari ordinati dalla legge, ma nel primo è certo che l'inventario non potrà mai essere redatto in forma giudiziale e nel secondo la legge prevede come normale l'inventario stragiudiziale».
- 32)** Così DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1357.
- 33)** Cfr. per tutti CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, in *Tratt. di diritto privato* diretto da P. Rescigno, 6, t. II, Torino, 1997, 380 secondo il quale «al di fuori delle ipotesi considerate il ricorso alle procedure in esame risulta rimesso alla discrezionalità dell'esecutore, il quale potrebbe avere interesse a provvedervi in misura da essere agevolato rispetto all'adempimento dell'obbligo di rendimento di conto».
- 34)** Sui cui peculiarità e differenze, rispetto all'inventario di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., cfr. fra gli altri: COMUNALE, *Inventario*, cit., 638; CEA, *Successione*, cit., 12; CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 81-82 testo e nota 204.

- 35) Sulla cui struttura, con particolare riferimento al modo di operare nell'ambito della stessa del procedimento di formazione dell'inventario cfr. VOCINO, *Contributo alla dottrina del beneficio d'inventario*, Milano, 1942, 335 ss e 351 ss; nonché, più di recente, sui rapporti fra inventario ed accettazione SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione. III. Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 2006, 462 ss.
- 36) Ma altrettanto può dirsi anche per il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni, stante il rinvio operato dall'art. 487 all'art. 485 cod. civ. Nonché per la dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria di cui all'art. 488 cod. civ.
- 37) Sul punto cfr. per tutti SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, cit., 469 ss.
- 38) Ove, peraltro, permane comunque, a monte, l'ostacolo legato alla (in)applicabilità all'ipotesi in esame, in tutto o in parte, delle previsioni del codice di rito di cui agli art. 769 ss. c.p.c. (su cui cfr. fra gli altri, nell'occuparsi anche della previsione di cui all'art. 1840 cod. civ., oltre che dell'inventario a fini fiscali di cui all'art. 48 d.lgs. 446/1990 e previgenti norme in materia: DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1353 ss.; ID., *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 162 ss.; BOERO, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, cit., spec. 728 ss.; MONTEDORO, *L'apertura delle cassette di sicurezza tra autonomia privata, interesse fiscale e controllo giurisdizionale*, cit., 473 ss.).
- 39) Il testo della norma reca, infatti, un riferimento alle «modalità stabilite dall'autorità giudiziaria». E si consideri altresì, a tal proposito, come l'art. 1840 cod. civ. distingue due ipotesi: quella dell'accordo tra tutti gli aventi diritto e quella del mancato raggiungimento dell'accordo, prevedendo l'intervento dell'autorità giudiziaria, per la determinazione delle relative modalità, solo nel secondo caso. Per cui si è ritenuto che, «affinché l'autorità giudiziaria possa essere in grado di provvedere nel modo più adatto alla situazione creatasi, sarà indispensabile che essa accerti preventivamente la causa del mancato raggiungimento dell'accordo» (così DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1355).
- 40) Secondo taluna giurisprudenza (Trib. Firenze 2 luglio 1962 in *Giur. tosc.*, 1962, 509), peraltro, l'omissione dell'avviso ai residenti fuori circoscrizione, senza che questi siano stati rappresentati dal notaio di cui all'art. 772 c.p.c., determinerebbe la nullità dell'inventario. Diversamente, secondo la prevalente dottrina (cfr. per tutti MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1923, 626; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, cit., 83; COMUNALE, *Inventario*, cit., 637 nt. 31; MASIELLO-BRAMA, *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, Milano, 1992, 234; BOERO, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, cit., 731), l'omissione o la irregolarità dell'avviso non comporterebbe detta nullità, ma bensì solo la facoltà, per i soggetti non tempestivamente avvisati, di respingere le risultanze dell'inventario e di provocarne le opportune rettificazioni.
- 41) Così BRAMA, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario*, Milano, 1995, 91; ma vedi anche MASIELLO-BRAMA, *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, cit., 234 s.; nonché BOERO, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, cit., 730.
- 42) Cfr. per tutti COMUNALE, *Inventario*, cit., 636; nonché, più di recente, GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2437.
- 43) Così SCUTO, *Inventario*, cit., 4; nonché CEA, *Successione*, cit., 9.
- 44) Cfr. per tutti SCUTO, *Inventario*, cit., 4; nonché CEA, *Successione*, cit., 9.
- 45) Cfr. per tutti DE RUBERTIS, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec. 166 ss.
- 46) Così DE RUBERTIS, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec. 169 nota 18.
- 47) Cfr. per tutti ROCCA, *Note su un inventario giudiziale dei beni dello scomparso*, in *Riv. del not.*, 2006, spec. 1131.
- 48) Su cui cfr. per tutti: CARNELUTTI, *Assunzione di prove per mezzo di notaio*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1939, II, 210 ss.; ANDRIOLI, *Istruzione civile preventiva e attribuzioni notarili*, in *Riv. not.*, 1947, II, 35 ss.; TRIOLA, *Atti di istruzione preventiva e contrarietà all'ordine pubblico ex art. 28 n. 1 l.n.*, in *Riv. not.*, 1972, 1320 ss.; TONDO, *Documentazione notarile a fini non negoziali* in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali* a cura della Commissione Studi, 1, Milano, 1986, 279 ss.; ID., *Documentazione notarile di dichiarazioni testimoniali* in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali* a cura della Commissione Studi, 6.1, Milano, 2001, 500 ss.; BOERO, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, cit., 31 ss.; MILIOTTI, *Verballi di constatazione e funzioni notarili*, in *Riv. not.*, 1989, 581 ss.; CASU, *Verballizzazione di giochi a premio redatta da notaio* in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali* a cura della Commissione Studi, 5.2, Milano, 1998, 537 ss.; ID., *Dismissione del patrimonio pubblico e verbale d'asta*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali* a cura della Commissione Studi, n. 2/2003, 392 ss.; ID. in TONDO-RUOTOLO-CASU, *Il documento in Tratt. di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato* diretto da P. Perlingieri, IX, 9, Napoli, 2003, 15 ss.



- 49) Così CASU, *Verbalizzazione di giochi a premio redatta da notaio*, cit., 537 ss. secondo il quale «il codice civile, letto in collegamento con la legge notarile, è fonte attributiva di una competenza generale del notaio a constatare fatti e a riprodurne l'accadimento in un documento scritto» e «si può pertanto concludere affermando che la competenza notarile a ricevere verbali di constatazione è competenza primaria, desumibile dalla stessa qualificazione dell'atto pubblico come atto caratterizzato da riscontro di fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale notaio». Quanto all'efficacia probatoria, «il verbale di constatazione notarile ..., se ammesso come strumento di prova, ... avrà il valore di prova provata stabilito dall'art. 2700 del codice civile».
- 50) Ivi comprese, direi, le previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avente ad oggetto, per l'appunto, anche la liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato.
- 51) Così CATTANEO, *Inventario*, cit., 158 secondo il quale «tuttavia queste dichiarazioni – e così pure le risultanze di un inventario redatto dagli interessati in forma privata – possono, se è il caso, avere valore di confessione stragiudiziale».
- 52) Dico nella sostanza, quale criterio di fondo, in quanto, ovviamente, una immediata e diretta applicazione dell'art. 100 c.p.c. con riferimento ad una fattispecie, quale quella in esame, che non ha ad oggetto l'accesso alla tutela giurisdizionale è difficilmente immaginabile.
- 53) Cfr. per tutti in tal senso COMUNALE, *Inventario*, cit., 636 secondo il quale «la determinazione dell'interesse ad agire nelle azioni per la formazione dell'inventario non presenta particolari problemi perché, in mancanza di regole tassative, è sufficiente ricorrere al criterio o condizione generale di cui all'art. 100 c.p.c., che richiede l'interesse ad agire per proporre qualsiasi domanda. Ha interesse ad agire chi nella formazione dell'inventario può avere un vantaggio e, reciprocamente, chi dalla mancata formazione dell'inventario può risentire un danno»; nonché, adesivamente, CEA, *Successione*, cit., 9. In via più generale sull'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. cfr. per tutti: ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1955; ID., voce *Interesse ad agire*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IX, Torino, 1993, 514 ss.; SASSANI, *Note sul concetto di interesse ad agire*, Rimini, 1983; ID., voce *Interesse ad agire (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1989; GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta*, Milano, 2004; ID., voce *Interesse ad agire*, in *Il diritto-Enc. giur.*, VIII, Milano, 2007, 78 ss.; MARINELLI, *La clausola generale dell'art. 100 c.p.c. Origini, metamorfosi e nuovi ruoli*, Trento, 2005.
- 54) Così COMUNALE, *Inventario*, cit., 636.
- 55) Così CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 83-84; ma sul punto vedi anche SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 81; nonché, in giurisprudenza: Pret. Bologna-Imola 18 febbraio 1998, in *Foro it.*, 2000, I, 1348 ss. secondo la quale «tutti coloro che possono avere diritto alla successione, e non solo gli eredi, sono legittimati a presentare istanza per la formazione dell'inventario del patrimonio ereditario»; Pret. Milano 10 dicembre 1990, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1991, II, 798 ss. secondo la quale «il soggetto che, pur privo della qualità di presunto erede legittimo, fornisce precisi e concreti elementi indiziari circa la sussistenza di una scheda testamentaria a suo favore presso una cassetta di sicurezza intestata al defunto, quale persona ricompresa nella locuzione legislativa “coloro che possono avere diritto alla successione” di cui agli artt. 753, n. 2, 763 e 769 c.p.c., può ritenersi legittimato ad ottenere che siano disposti l'apertura e l'inventario del contenuto della stessa cassetta di sicurezza da parte di un notaio, ulteriormente competente a curare la pubblicazione dell'eventuale scheda testamentaria reperitavi, qualora a ciò non abbiano ancora provveduto i presunti eredi legittimi».
- 56) Cfr. per tutti: ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, cit., 581; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, cit., 80; CEA, *Successione*, cit., 9; CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 73-74 ed ivi ulteriori riferimenti.
- 57) Cfr. per tutti in tal senso TRIOLA, *Atti di istruzione preventiva e contrarietà all'ordine pubblico ex art. 28 n. 1 l.n.*, cit., 1320; ma vedi anche FALZONE-ALIBRANDI, voce *Constatazione (verbale di)*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, I, Roma, 1973, 673.
- 58) Cfr. per tutti in tal senso GIULIANI (nota senza titolo) in *Riv. not.*, 1961, spec. 498; TONDO, *Documentazione notarile a fini non negoziali*, cit., 279 ss.; ID., *Documentazione notarile di dichiarazioni testimoniali*, cit., 500 ss.; CASU, *Verbalizzazione di giochi a premio redatta da notaio*, cit., 537 ss.; ID., *Dismissione del patrimonio pubblico e verbale d'asta*, cit., 392 ss.; ID. in TONDO-RUOTOLO-CASU, *Il documento*, cit., 15 ss.
- 59) Si pensi, per tutti, per i verbali di constatazione, alla previsione di cui all'art. 2674, 2° comma, c.c. ove, in relazione al divieto del conservatore di «ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati», si prevede che «le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni». E, per l'inventario, alla previsione di cui all'art. 48, 6° comma, 2° periodo del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ove si prevede che «le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario

dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura»; così superandosi le principali problematiche interpretative esistenti sotto il vigore del precedente art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 per lo più legate all'assenza di una espressa attribuzione di competenza in materia al notaio (cfr. per tutti sul punto BOERO, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, cit., spec. 728-729 il quale pone in rilievo come, sotto il vigore del citato art. 49 d.p.r. n. 637/1972, «era vivamente discusso ... se il verbale dovesse essere necessariamente ricevuto da un notaio e, in caso affermativo, se egli dovesse essere nominato dal Pretore (se non designato nel testamento) ex art. 769 c.p.c.», mentre sotto il vigore del nuovo art. 48 d.lgs. n. 346/1990 «poiché i notai, a differenza che per il passato, hanno un'espressa attribuzione di competenza da parte dell'art. 48 cit., non è necessaria alcuna nomina pretorile»).

- 60)** Anche se, giova evidenziarlo, sussistono comunque specifiche ipotesi meritevoli di autonomo approfondimento, quale, su tutte, quella del verbale redatto da notaio avente ad oggetto dichiarazioni testimoniali, in relazione alla quale la dottrina contraria alla ammissibilità dello stesso tende per lo più a far leva, non sulla riferita lettura restrittiva delle previsioni di cui all'art. 1 della legge notarile, o quanto meno non solo su questa, ma su specifiche previsioni normative (quali, in particolare, quelle in tema di istruzione preventiva di cui agli artt. 692 ss. c.p.c.) (cfr. per tutti ANDRIOLI, *Istruzione civile preventiva e attribuzioni notarili*, cit., spec. 37). Tanto è vero che, non manca chi, in dottrina, pur facendosi portatore di una lettura dell'art. 1 della legge notarile tendente ad estendere la competenza del notaio in tema di atti a contenuto non negoziale, ivi compresi i verbali di constatazione, ritiene che «è, invece, sicuramente fuori della competenza notarile l'assunzione di prove a futura memoria (riservata alla esclusiva competenza della magistratura)» (così DE RUBERTIS, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec. 168).
- 61)** Il riferimento è ovviamente all'art. 866 del codice di procedura civile del 1865. Il cui "omologo" nell'ambito del codice di procedura civile del 1940 è, per l'appunto, il più volte citato art. 769 c.p.c.
- 62)** Della cui ammissibilità, come già evidenziato, si dubita in dottrina. Cfr. per tutti sul punto TRINCHILLO, *Sull'obbligo della presenza dei testimoni nell'inventario di tutela tardivo*, in *Notariato*, 1998, spec. 225 il quale, nell'affrontare il problema della «configurabilità di un inventario "volontario"», si chiede «se, in base alla normativa vigente, sia configurabile una generale competenza del notaio a redigere inventari a richiesta delle parti, al di là delle specifiche ipotesi previste dalla legge e senza il necessario intervento legittimativo dell'autorità giudiziaria», ritenendo che: «il riferimento normativo sulla questione è individuabile nell'art. 1, n. 4, l. not., che riconosce la facoltà del notaio di redigere inventari in materia civile e commerciale "su delega dell'autorità giudiziaria"», per cui, «se, conformemente alla prevalente interpretazione, la condizione imposta dalla norma costituisce il limite della legittimazione del notaio a compiere quel tipo di atto, è evidente come manchi la possibilità di affiancare, alla normale funzione di redazione di inventari consentita dalla legge sul presupposto della delega del giudice, una ipotetica attività dello stesso contenuto, svolta sulla base di semplice richiesta delle parti e senza gli obblighi formali specifici».
- 63)** Per una significativa esemplificazione delle varie ipotesi di verbali di constatazione che, al di là di quelli fatti oggetto di previsioni normative espresse (quali, ad esempio, il verbale di constatazione del rifiuto o del ritardo del Conservatore dei Registri Immobiliari nell'esecuzione delle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni richieste, nonché nella spedizione delle copie e dei certificati di cui all'art. 2674 c.c. e i verbali di constatazione di ingiurie o di resistenze subite nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 53 R. not.), hanno trovato spazio nella prassi, nel corso del tempo (quali, l'atto pubblico di ripetizione di negozio già stipulato per scrittura privata, i verbali di constatazione di abitabilità di fabbricati di nuova costruzione – onde conseguire i benefici ex L. 2 luglio 1949, n. 408 -, i verbali di constatazione del rifiuto di una parte a sottoscrivere l'atto con l'esposizione dei relativi motivi), cfr. per tutti GIRINO, *Le funzioni del notaio*, cit., spec. 1082.
- 64)** Cfr. Trib. Firenze 2 luglio 1962 in *Foro it.*, Rep. 1962, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 56 e in *Giur. tosc.*, 1962, 509 ss.
- 65)** Cfr. per tutti CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 83; CEA, *Successione*, cit., 9; GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2438.
- 66)** Cfr. sul punto, nel dar conto del suddetto indirizzo giurisprudenziale, CEA, *Successione*, cit., 9.

*(Riproduzione riservata)*